



CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 194 DEL 18.10.2017

[COPIA]

Le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali sono inserite nel presente verbale se espressamente chiesto dagli stessi (art. 46, comma 3, dello Statuto comunale).

Il resoconto della seduta è custodito in formato audio digitale dalla Segreteria del Consiglio Comunale che ne cura la conservazione e l'integrità.

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini

Addì diciotto Ottobre duemiladiciassette, nella sala delle adunanze, su disposizione del Presidente del Consiglio dott. Andrea Nicosia, è chiamato a riunirsi, alle ore 19.00, in seconda convocazione, seduta di aggiornamento, il Consiglio comunale di cui sono componenti in carica i consiglieri:

Se La Ami La Cambi	Riavia Vittoria	Sviluppo Ibleo	Mo5stelle	Nuove Idee	Partito Democratico	Gruppo Misto
Cannata, Denaro, Frasca, Nicosia A., Sallemi, Vinciguerra, Zorzi	Barrano, Iaquez, Mazzone, Miccoli, Scuderi	Motta, Pelligra, Pino	Argentino, Ragusa, Re	Siggia	Di Falco, Mascolino	Nicastro, Romano

E' scritto all'o.d.g. il seguente punto:

- **Approvazione Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini**

Presiede la vice Presidente del Consiglio, consigliera D. Pino.

Partecipa il Segretario generale avv. A.M.Fortuna.

La seduta è pubblica.

Alle ore 19.30, all'appello nominale, risultano:

- Consiglieri assenti n. 9 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Argentino, Ragusa, Di Falco, Nicastro, Romano);
- Consiglieri presenti n. 14, numero sufficiente alla validità della seduta.

La vice Presidente dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i consiglieri Frasca, Mascolino, Sallemi

Chiama poi in trattazione il punto all'o.d.g. e chiarisce che gli articoli del Regolamento saranno trattati e votati singolarmente. Ricorda ai presenti che gli artt. dall'1 al 5 sono stati trattati nella seduta del 18.07 c.a., gli artt. dal 6 al 14 sono stati trattati nella seduta del 12 Settembre c.a., gli artt. dal 15 al 25 nella seduta di g. 11 Ottobre c.a.

Invita poi a proseguire la disamina del Regolamento e chiama in trattazione

l'ARTICOLO 26

del Regolamento. Comunica che è stato presentato il seguente emendamento:

- **Proponente la Commissione Affari Generali:**

Al comma 4, dopo "medaglietta" sostituire con "cane di quartiere del Comune di Vittoria"

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 8 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Argentino, Ragusa, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 15
- Voti favorevoli n. 15

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e **dichiara approvato l'emendamento**. Pone poi ai voti l'art. 26 come sopra emendato. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 8 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Argentino, Ragusa, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 15
- Voti favorevoli n. 15

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 26 come sopra emendato.

Chiama poi in trattazione

l'ARTICOLO 27

del Regolamento e comunica che è stato presentato il seguente emendamento:

- **Proponente la Commissione Affari Generali:**

Al comma 1 sostituire "attrezzate" con "dedicate"

Il Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 8 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Argentino, Ragusa, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 15
- Voti favorevoli n. 15

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara l'emendamento **approvato**. Pone poi ai voti l'articolo 27 come sopra emendato.

La votazione per alzata e seduta consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 8 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Argentino, Ragusa, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 15
- Voti favorevoli n. 15

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 27 come sopra emendato.

Chiama poi in trattazione

l'ARTICOLO 28

del Regolamento. Comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- **Proponente la Commissione Affari Generali:**

Eliminare l'intero articolo

Il Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 7 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Argentino, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 16
- Voti favorevoli n. 16

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'emendamento.

Pone poi ai voti l'art. 28. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 17
- Voti favorevoli n. 17

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 28.

Chiama poi in trattazione

l'ARTICOLO 29

del Regolamento e comunica che è stato presentato il seguente emendamento:

- **Proponente la Commissione Affari Generali:**

Eliminare "relativo Albo della Regione Lazio" con "relativi Albi"

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 17
- Voti favorevoli n. 17

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato **l'emendamento**. Pone poi ai voti l'art. 29 come sopra emendato. La votazione per alzata e seduta consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 17
- Voti favorevoli n. 17

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 29 come sopra emendato.

Chiama poi in trattazione

l'ARTICOLO 30

del Regolamento. Comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Proponente la Commissione Affari Generali:

Eliminare

"La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite appositi cartello"

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 17
- Voti favorevoli n. 17

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e **dichiara approvato l'emendamento**.

Proponente il consigliere Nicastro:

Inserire l'art. 30 bis" *TUTELA DEI GATTI LIBERI- I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune"*

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 17
- Consiglieri astenuti n. 6 (Pino, Argentino, Ragusa, Siggia, Di Falco, Mascolino)
- Voti favorevoli n. 11

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e **dichiara approvato l'emendamento**.

Pone poi ai voti l'art. 30 come sopra emendato. La votazione per alzata e seduta consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Re, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 17
- Consiglieri astenuti n. 3 (Siggia, Di Falco, Mascolino)
- Voti favorevoli n. 14

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 30 come sopra emendato.

Chiama poi in trattazione

l'ARTICOLO 31

del Regolamento. Comunica che è stato presentato il seguente emendamento.

Proponente il consigliere Sallemi:

"Cassare l'intero art. 31"

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 8 (Vinciguerra, Nicosia A., Miccoli, Scuderi, Re, Siggia, Nicastro, Romano)

- Consiglieri presenti n. 15
- Voti favorevoli n. 15

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'emendamento.

Chiama poi in trattazione

l'ARTICOLO 32

del Regolamento. Comunica che è stato presentato il seguente emendamento:

Proponente la Commissione Affari Generali:

“ Cassare l'intero art. 32”

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 10 (Vinciguerra, Nicosia A., Barrano, Mazzone, Miccoli, Scuderi, Re, Siggia, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 13
- Consiglieri astenuti n. 2 (Di Falco, Mascolino)
- Voti favorevoli n. 11

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'emendamento.

Chiama poi in trattazione

l'ARTICOLO 33

del Regolamento. Comunica che non è stato presentato alcun emendamento:

La vice Presidente pone ai voti l'articolo. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 9 (Vinciguerra, Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Re, Siggia, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 14
- Consiglieri astenuti n. 2 (Di Falco, Mascolino)
- Voti favorevoli n. 12

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 33.

Chiama poi in trattazione

l'ARTICOLO 34

del Regolamento. Comunica che non è stato presentato alcun emendamento:

La vice Presidente pone ai voti l'articolo. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 9 (Vinciguerra, Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Re, Siggia, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 14
- Voti favorevoli n. 14

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 34.

Chiama poi in trattazione

l'ARTICOLO 35

del Regolamento. Comunica che è stato presentato il seguente emendamento:

Proponente la Commissione Affari Generali

Sostituire il comma 9 con:

“Il Comune si impegna a non autorizzare gare di velocità sul territorio cittadino o extraurbano riguardante gli equini. Sono esclusi dal divieto eventuali manifestazioni di carattere ludico rappresentativo”

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 7 (Vinciguerra, Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Re, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 16
- Voti favorevoli n. 16

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e **dichiara approvato l'emendamento.**

Proponente il consigliere Nicastro

Al comma 1 inserire:

“Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a riparare dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente”

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 7 (Vinciguerra, Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Re, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 16
- Voti favorevoli n. 16

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e **dichiara approvato l'emendamento.**

Pone poi ai voti l'art. 35 come sopra emendato. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 7 (Vinciguerra, Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Re, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 16
- Voti favorevoli n. 16

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 35 come sopra emendato.

Chiama poi in trattazione

l'ARTICOLO 36

del Regolamento. Comunica che non sono stati presentati emendamenti, pertanto lo pone ai voti per appello nominale. La votazione consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Vinciguerra, Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 17
- Voti favorevoli n. 17

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 36

Chiama poi in trattazione

l'ARTICOLO 37

del Regolamento. Comunica che è stato presentato il seguente emendamento:

Proponente la Commissione Affari Generali

“Eliminare i commi 1 e 2”

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 7 (Vinciguerra, Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Pelligra, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 16
- Voti favorevoli n. 16

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e **dichiara approvato l'emendamento.**

Pone poi ai voti l'art. 37 come sopra emendato. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 7 (Vinciguerra, Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Pelligra, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 16
- Voti favorevoli n. 16

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 37 come sopra emendato.

Chiama poi in trattazione

l'ARTICOLO 38

del Regolamento. Comunica che è stato presentato il seguente emendamento:

Proponente il consigliere Nicastro

“Aggiungere, alla fine dell'articolo: I possessori sono tenuti altresì a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti”

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 7 (Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Re, Siggia, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 16
- Voti favorevoli n. 16

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e **dichiara approvato l'emendamento.**

Pone poi ai voti l'art. 38 come sopra emendato. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 7 (Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Re, Siggia, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 16
- Voti favorevoli n. 16

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 38 come sopra emendato.

Chiama poi in trattazione

l'ARTICOLO 39

del Regolamento. Comunica che non è stato presentato alcun emendamento:

Pone poi ai voti l'articolo. La votazione per alzata e seduta consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 7 (Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Re, Siggia, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 16
- Voti favorevoli n. 16

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 39.

Chiama poi in trattazione

l'ARTICOLO 40

del Regolamento. Comunica che non è stato presentato alcun emendamento:

Pone poi ai voti l'articolo. La votazione per alzata e seduta consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 7 (Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Re, Siggia, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 16
- Voti favorevoli n. 16

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 40.

Chiama poi in trattazione

l'ARTICOLO 41

del Regolamento. Comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Proponente il consigliere Vinciguerra

al comma 8, dopo la parola “capitolo”, sostituire “*destinato al finanziamento dell'Ufficio Diritti Animali Comunale*” con “*destinato alle attività ed alla erogazione dei servizi afferenti la tutela degli animali*”.

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Nicosia A., Barrano, Miccoli, Scuderi, Siggia, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 17
- Consiglieri astenuti n. 6 (Re, Argentino, Ragusa, Di Falco, Mascolino, Romano)
- Voti favorevoli n. 11

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e **dichiara approvato l'emendamento.**

Proponente il consigliere Sallemi

al comma 11, dopo " *il benessere degli animali*", sostituire " *senza considerazione del criterio del minor costo*" con " *secondo modalità e termini del D.Lg. n. 50/2016 e ss.mm.ii.*"

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Nicosia A., Miccoli, Scuderi, Ragusa, Siggia, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 17
- Voti favorevoli n. 17

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e **dichiara approvato l'emendamento.**

Pone poi ai voti l'art. 41 come sopra emendato. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Nicosia A., Miccoli, Scuderi, Ragusa, Siggia, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 17
- Voti favorevoli n. 17

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 41 come sopra emendato.

Chiama poi in trattazione

l'ARTICOLO 42

del Regolamento. Comunica che è stato presentato il seguente emendamento:

Proponente il consigliere Pelligra

sostituire " *Guardie zoofile delle Associazioni di volontariato*" con " *Guardie zoofile nominate con apposito decreto prefettizio*".

La vice Presidente pone ai voti il superiore emendamento. La votazione per appello nominale consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Nicosia A., Miccoli, Scuderi, Ragusa, Siggia, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 17
- Voti favorevoli n. 17

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e **dichiara approvato l'emendamento.**

Pone poi ai voti l'articolo. La votazione per alzata e seduta consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Nicosia A., Miccoli, Scuderi, Ragusa, Siggia, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 17
- Consiglieri astenuti n. 2 (Re, Argentino)
- Voti favorevoli n. 15

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 42.

Chiama poi in trattazione

l'ARTICOLO 43

del Regolamento. Comunica che non è stato presentato alcun emendamento:

Pone poi ai voti l'articolo. La votazione per alzata e seduta consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Nicosia A., Miccoli, Scuderi, Ragusa, Siggia, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 17
- Voti favorevoli n. 17

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 43.

Chiama poi in trattazione

l'ARTICOLO 44

del Regolamento. Comunica che non è stato presentato alcun emendamento:

Pone poi ai voti l'articolo. La votazione per alzata e seduta consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Nicosia A., Miccoli, Scuderi, Ragusa, Siggia, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 17
- Voti favorevoli n. 17

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo 44.

Con la trattazione dell'art. 44 si esaurisce la disamina degli articoli del Regolamento. La vice Presidente pone poi ai voti la proposta di deliberazione, unitamente al Regolamento come modificato nel corso della trattazione.

La votazione per appello nominale il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Nicosia A., Miccoli, Scuderi, Ragusa, Siggia, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 17
- Voti favorevoli n. 17

La vice Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione, unitamente al Regolamento come modificato nel corso della trattazione di tutti gli articoli del regolamento.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini";

preso atto degli elementi di fatto e di diritto;

considerate le motivazioni e la valutazione degli interessi;

visti i pareri resi dal Dirigente e dalla Commissione consiliare competenti;

uditi gli interventi dei Consiglieri comunali;

richiamate le deliberazioni nn. 138,164,191/2017;

riconosciuta la propria competenza;

ritenuto di disporre nel merito,

con la votazione ut supra

DELIBERA

approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini" unitamente al sottostante Regolamento, così come modificato dal Consiglio comunale:

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi, verso le specie più deboli.
2. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
3. Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991, n.281 e alla la legge regionale n. 15 del 3 luglio 2000 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, considerata la normativa nazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
4. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali.
5. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno

- del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.
6. Il Comune, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.
 7. Il Comune, in base alle proprie competenze in materia di protezione animale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 31 marzo 1979, provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali a chiunque:
 - a) sia ritenuto non idoneo per metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa nazionale, regionale e locale a tutela degli animali;
 - b) rinunci per due volte al possesso di un animale non denunciando lo smarrimento dello stesso o non ritirando l'animale fuggito e poi catturato, dal canile/oasi felina comunale o convenzionati con il Comune;
 - c) nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p., per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come istituiti e modificati dalla Legge 189 del 20 luglio 2004 e seguenti;
 - d) nei casi in cui i soggetti abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso nell'ambito delle ipotesi di reato di cui alla lettera c).
 - e) nei casi di sanzione amministrativa per illeciti amministrativi in materia di tutela degli animali.
 8. Senza pregiudizio per l'azione penale, il Comune che ha emesso il provvedimento può provvedere al sequestro amministrativo degli animali, perfezionando la successiva confisca in base al combinato disposto di cui agli articoli 13 e 20 della legge 689/1981, nei casi in cui il provvedimento sia divenuto inoppugnabile o nei casi di successive inottemperanze al divieto medesimo.
 9. Il Comune predisporre, quindi, un apposito servizio per:
 - l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di imperatività ed esecutorietà;
 - la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio delle attività commerciali e di addestramento per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari nei casi previsti dalla lettera c) e d);
 - il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;
 - la predisposizione di un registro degli allevatori di cani e gatti autorizzati e presenti sul territorio;
 10. Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui ai precedenti punti sono prontamente disponibili alle Forze di polizia, agli organi di vigilanza e controllo, alle Associazioni animaliste e alle Guardie zoofile.
 11. Il Comune provvede entro dodici mesi dall'approvazione del presente Regolamento, al controllo della regolarità amministrativa, gestionale e strutturale di tutte le attività che prevedono il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, addestramento, importazione e custodia di animali anche in relazione alla corretta detenzione degli animali e del loro benessere.
 12. Ai gestori delle strutture fuori norma, il Comune dispone una diffida con carattere di imperatività, ed esecutorietà non rinnovabile, tesa alla regolarizzazione entro il termine perentorio di 90 giorni.
 13. Nei casi di irregolarità strutturali, non potendo essere eseguiti lavori nelle porzioni ove insistono gli animali, la diffida è sempre seguita da provvedimenti di revoca dell'autorizzazione sanitaria, sgombero degli animali e chiusura totale o parziale delle strutture da regolarizzare.
 14. Il comune per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari provvede con proprio provvedimento motivato al sequestro della struttura, alla revoca permanente dell'autorizzazione sanitaria, allo sgombero degli animali ed alla chiusura totale o parziale delle strutture che:
 - a) non adempiano alla regolarizzazione secondo i termini previsti nella diffida;
 - b) pur avendo adempiuto alla diffida, reiterino irregolarità nella detenzione degli animali, nella gestione o nei requisiti strutturali o sanitari minimi, accertate dal Comune o da altro organo di controllo o vigilanza.

ART.2

COMPETENZE DEL COMUNE

1. Il Comune esercita la tutela e il controllo degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune esercita in collaborazione con gli Organi competenti la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

ART.3

DEFINIZIONI

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

ART.4

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano a tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune.

ART. 5

OBBLIGHI DEI DETENTORI DI ANIMALI.

1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici.
2. In particolare, il detentore di animale d' affezione è tenuto a:
 - a. garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato nei successivi in seguito;
 - b. rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;
 - c. assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
 - d. iscriverlo all'anagrafe regionale;
 - e. prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedire la fuga;
 - f. controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura della eventuale prole;
 - g. assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
 - h. trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie.
3. I detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verificano nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.
4. Il proprietario è il soggetto che esprime il consenso informato relativamente all'applicazione delle terapie veterinarie e il ricorso all'eutanasia per gli animali d'affezione. Il Comune è il soggetto che esprime il consenso informato relativamente all'applicazione delle terapie veterinarie e al ricorso all'eutanasia per gli animali d'affezione vaganti sul territorio, per quelli per cui non sia possibile risalire al proprietario e per quelli custoditi in strutture di ricovero comunali.

Art.6

DIVIETI E PRESCRIZIONI

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere permanentemente animali in spazi angusti, balconi e rimesse o box.
3. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato, deve essere chiusa su tre lati, alzata dal

- suolo e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
 5. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
 6. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dello svezzamento compiuto se non per gravi motivazioni di benessere dell'animale certificate da un medico veterinario.
 7. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
 8. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.
 9. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
 10. E' vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
 11. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, ad esclusione dei cani da assistenza.
 12. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo.
 13. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
 14. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
 15. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
 16. E' vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.
 17. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al competente Ufficio per la tutela degli animali con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.
 18. E' vietato, se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene, fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni;
 19. E' vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione, salvo il caso in cui rechi nocumento all'igiene ed alla sicurezza pubblica determinata caso per caso dagli organi competenti.
 20. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
 21. E' vietato l'uso di collari che provocano scosse elettriche e che determinano, quindi, gravi sofferenze all'animale, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
 22. E' vietato l'uso per i cani di collari a strangolo solo quando sono agganciati ad una catena fissa, di museruole stringi bocca, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
 23. E' vietato, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.

24. E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
25. E' vietato utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione simile che non dia all'animale la possibilità di potersi muovere in maniera adeguata.
26. E' vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione sufficiente
27. E' vietato vendere animali ai minorenni
28. E' vietato cedere animali a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli.

ART.7

ABBANDONO DI ANIMALI

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

ART.8

AVVELENAMENTO DI ANIMALI

1. E' severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli.
2. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
3. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, in proprietà private che, comunque, devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali. Le stesse operazioni in luoghi pubblici devono essere autorizzate e prevedere l'affissione di cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia.
4. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia a, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati. Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario della Azienda sanitaria Locale. In caso di decesso dell'animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica
5. Il Sindaco deve indicare i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistico venatorie e pastorali svolte nell'area interessata e provvederà ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale o delle Guardie zoofile.

ART.9

OBBLIGO DI SOCCORSO

1. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
2. Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

ART.10

DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON ANIMALI

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo dall'Ufficio competente per la tutela degli animali ad Associazioni di volontariato animalista o privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

ART.11

DIVIETO DI OFFRIRE ANIMALI IN PREMIO

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali d'affezione in premio o vincita di giochi o in omaggio in manifestazioni varie.
2. La norma di cui al punto precedente comma non si applica alle Associazioni animaliste iscritte all'albo regionale nell'ambito di iniziative volte ad implementare le adozioni che siano preventivamente comunicate all'Ufficio competente per la tutela degli animali. L'Associazione si farà carico di verificare che gli adottandi abbiano provveduto alla iscrizione all'anagrafe canina entro i tre mesi successivi.

ART.12

SMARRIMENTO-RINVENIMENTO-AFFIDO

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro **48** ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali randagi o vaganti, abbandonati o feriti, è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
3. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

ART.13

FUGA, CATTURA, UCCISIONE DI ANIMALI

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, all'Ufficio competente per la tutela degli animali ed alle Forze di Polizia.
2. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolore o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
3. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà, è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasi e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio ed all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

ART.14

PET THERAPY

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino, allegando idonea documentazione, il possesso delle conoscenze e/o titoli di studi confacenti allo scopo;
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono essere di proprietà degli stessi esecutori dei programmi o devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da

ART.15

MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI

1. La macellazione di suini, ovi-caprini per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL.
2. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.
3. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.
4. E' fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita di minorenni.

ART.16

INUMAZIONE DI ANIMALI

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso, in terreni privati, allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002, con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio.
2. Il Comune può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

ART.17

DESTINAZIONE DI CIBO PER ANIMALI

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro, cani liberi accuditi e colonie feline, possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali, i residui e le eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi.

ART.18

ASSOCIAZIONI ANIMALISTE E ZOOFILE

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
 - a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

ART.19

ACCESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI, COMMERCIALI, NEI LOCALI E UFFICI APERTI AL PUBBLICO E SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO.

1. Laddove una norma di legge non disponga diversamente, è generalmente consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché nei locali e uffici aperti al pubblico e in tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune.
2. L'accesso libero non è consentito nei luoghi pubblici destinati a scuole, asili, ospedali, cinema e teatri al chiuso ed altri luoghi di riunione.
3. Altresì non è consentito nei luoghi dove si preparano, trattano o conservano alimenti, secondo il regolamento CE n. 853/2004 Allegato 2 Cap. IX punto 4 (negozi di generi alimentari, supermercati, etc).
4. Negli esercizi pubblici dove si somministrano alimenti o siano presenti condizioni particolari di igiene l'accesso è consentito con il consenso del gestore.

5. Nei luoghi dove è consentito l'accesso agli animali va rispettato quanto previsto all'art. 83 del DPR n. 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria).
6. Non è consentito al responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti. Ai cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero accesso di cui al comma 1 purché obbligatoriamente muniti di guinzaglio della lunghezza massima di m. 1,50 e, solo all'occorrenza, museruola.
7. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
8. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma precedente, a tutti gli Uffici Comunali ad eccezione di quelli indicati al comma 2 del presente articolo.
9. Nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali (i gatti, se non sono alloggiati in un trasportino).

ART.20

ACCESSO AI GIARDINI PUBBLICI, PARCHI, AREE VERDI E SPIAGGE PUBBLICHE

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi, aree verdi attrezzate e spiagge appositamente attrezzate.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
3. I cani soggetti a rilevazione da parte del Servizio Veterinario perché inserite nell'elenco aggiornato delle razze ad elevato rischio di pericolosità, devono essere sempre condotti nei luoghi di cui al comma 1 mediante guinzaglio e, all'occorrenza, con museruola.
4. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
5. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini.

ART.21

AREE DESTINATE AI CANI

1. Il Comune deve provvedere ad individuare e creare delle apposite aree di sgambettamento al fine di migliorare il benessere degli animali attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati e protetti. Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia ed allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione ed allo svuotamento dei cestini per le deiezioni.
2. La gestione delle strutture ludico-ricreative per cani nelle suddette aree può essere affidata alle associazioni animaliste.
3. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrecano danni a cose. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere accuratamente le deiezioni solide.

ART.22

ACCESSO ALLE AREE DI LIBERA FRUIZIONE DELL'ARENILE

1. Nelle aree di libera fruizione dell'arenile è vietato l'accesso agli animali nel periodo estivo (1° maggio – 30 Settembre) dalle ore 9.00 alle ore 20.00 ad esclusione dell'accesso ai lidi ed alle strutture attrezzate o aree specificatamente destinate da parte della P.A. secondo quanto descritto dal D.D.G. n. 476 dell'1.06.2007.

ART.23

ATTIVITÀ MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI.

- 1) Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta.
- 2) Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare

con regolarità per ogni cane detenuto.

3) Al fine di tutelare il benessere è consentito far abbeverare gli animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine dalle fontane pubbliche;

4) E' vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

ART.24

DIMENSIONE DEI RECINTI

1. E' prescritto che deve essere garantita per i cani in custodia una superficie non inferiore a quella sotto descritta. In ogni caso ai cani detenuti nei recinti deve essere garantito giornalmente l'uscita all'aperto secondo i loro bisogni.

NUMERO CANI PER UNITA' DI RICOVERO	SUPERFICIE DI SUOLO		ALTEZZA MINIMA CM.
	MQ. PER CANI DI PESO < A 30 KG.	MQ. PER CANI DI PESO > A 30 KG	
1	4.00	6.00	180
2	7.50	8.00	180
3	10.00	12.00	180
4	12.00	14.00	180
5	14.00	16.00	180
6	16.00	18.00	180
7	17.50	20.00	
8	19.50	22.00	
9	21.00	24.00	
10	23.00	26.00	

ART.25

GUINZAGLIO E MUSERUOLA.

1. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio.
2. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competente.
3. Nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.
4. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato istituito ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.

ART.26

CANI LIBERI ACCUDITI

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune riconosce e promuove la figura del cane di quartiere.
2. Le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere, vengono definite concordemente entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dal Servizio Veterinario delle Aziende USL territorialmente competenti, in accordo con le Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali riconosciute operanti sul territorio.
3. I cani liberi accuditi devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'Albo regionale.
4. I cani liberi accuditi devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome del Comune competente che se ne assume l'onere della responsabilità della proprietà del cane e del mantenimento dell'animale e portare una medaglietta con la scritta "cane di quartiere del Comune di Vittoria".

ART.27

RACCOLTA DEIEZIONI

1. I cani, per i bisogni fisiologici, dovrebbero essere preferibilmente condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi, nelle aree dedicate dei parchi pubblici ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono obbligati all'immediata raccolta delle feci dei loro animali, in modo da

preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. A tal fine gli accompagnatori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti di palette o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni e di acqua utile a ripulire le deiezioni liquide. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.

ART.28

ADOZIONI DA CANILI E DA PRIVATI CITTADINI, STERILIZZAZIONE

1. L'Ufficio competente per la tutela degli animali autorizza gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti solo se effettuati esclusivamente presso il Canile Comunale o convenzionato o con garante un'Associazione riconosciuta di volontariato animalista, a persone che diano garanzia di buon trattamento.
2. Per tale pratica l'Ufficio competente per la tutela degli animali adoterà un modulo ufficiale per l'operazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento che potrà essere aggiornato quando necessario.
3. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti iscritti ai relativi Albi.

ART.29

DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE TITOLO

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

ART. 30

TUTELA DEI GATTI LIBERI

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

ART.31

COLONIE FELINE

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in collaborazione con l'Ufficio competente per la tutela degli animali, le Associazioni ed i singoli cittadini.

ART.32

ALIMENTAZIONE DEI GATTI

1. I cittadini che si prendono cura delle colonie feline potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. Essi sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia quotidiana della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

ART.33

PRINCIPI DISTINTIVI

1. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, non potrà quindi essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
2. È fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a riparare dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
3. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperto in un paddock di adeguate dimensioni.
4. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili.

5. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
6. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.
7. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali – detti “vizi di stalla” – come il ticchio d'appoggio e il ballo dell'orso, si sconsiglia l'utilizzo del collare costringitivo e l'immobilità forzata legando l'animale ai due lati della testa, a favore di una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).
8. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
9. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
10. Il Comune si impegna a non autorizzare gare di velocità sul territorio cittadino o extraurbano riguardante gli equini. Sono esclusi dal divieto eventuali manifestazioni di carattere ludico rappresentativo.

ART.34

DETTENZIONE DI VOLATILI

1. Gli spazi e le modalità di detenzione dei volatili da parte di privati dovranno garantire il benessere dell'animale.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

ART.35

TUTELA DEI VOLATILI E DELLA FAUNA SELVATICA

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali.
3. È vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane.
4. È vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.
5. È vietato utilizzare diserbanti e/o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli da questi per una distanza di massima piena di 10 metri.

ART.36

TUTELA DEGLI ANIMALI ESOTICI

1. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda USL territorialmente competente.
2. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
4. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
5. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
6. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse

da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

7. I possessori sono tenuti altresì a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti

ART.37

TUTELA DEGLI ANIMALI ALLEVATI E/O UTILIZZATI PER FINI SPERIMENTALI.

1. Su tutto il territorio comunale vengono incentivate iniziative volte all'implementazione dei metodi alternativi al modello animale, come già espresso nel Decreto nazionale e nella Direttiva europea legiferanti in materia, contribuendo anche economicamente allo sviluppo e alla convalida degli stessi e formando personale esperto nelle 3R anche con corsi di approfondimento all'interno di Università e Centri di ricerca.
2. Il Comune si impegna a limitare e dissuadere l'utilizzo e l'allevamento di animali per fini sperimentali, incentivando e preferendo la conversione di stabulari utilizzatori in Centri di ricerca che si avvalgono di metodi alternativi e non autorizzando, se non in casi eccezionali, l'apertura di nuovi stabilimenti allevatori e fornitori di animali da utilizzare per fini scientifici.
3. Il Comune incoraggia iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione dei comuni limitrofi.
4. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, possono essere consegnati, in seguito a loro esplicita richiesta, a rappresentanti di Associazioni per la protezione degli animali comprese le guardie ecologiche volontarie, guardie zoofile e di protezione ambientale.

ART.38

CONSULTAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune stabilisce rapporti stabili di consultazione con le Associazioni Animaliste nazionali e locali esistenti sul territorio, relativamente alle materie previste dal presente Regolamento.

ART.39

SANZIONI

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
2. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché – ove prescritto da altra normativa.
3. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.
4. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione.
5. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.
6. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.
7. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali, anche in collaborazione con la Polizia Municipale, provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, Associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

8. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente regolamento affluiscono nel capitolo destinato alle attività ed alla erogazione dei servizi afferenti la tutela degli animali.
9. Il Comune provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali, anche per finalità commerciali o lucrative, a chiunque rinunci per due volte al possesso di un animale mediante cessione spontanea alla pubblica amministrazione o nei casi di sanzione, condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p. e ss, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20-07-2004, o abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito.
10. Il comune senza preclusione /pregiudizio per l'azione penale, predispone un apposito servizio per:
 - a. l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di esecutorietà;
 - b. la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività commerciale nei casi previsti.
 - c. il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.
 - d. la predisposizione di un registro degli allevatori presenti sul territorio comunale.
11. Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui alle lettere a) b) e d) sono trasmessi al Ministero della Sanità ed alla Regione, sono prontamente disponibili alle forze di polizia, agli organi di controllo ed alle guardie zoofile e sono regolarmente trasmessi alla Regione.
12. L'azione esercitata dal Comune in applicazione delle lettere a) e b) del presente comma comportano l'esercizio della relativa azione penale e la confisca degli animali.
13. Il Comune quale massima autorità locale è preposto nonché responsabile della tutela di tutti gli animali presenti sul proprio territorio, promuove l'azione penale, civile e esercita l'azione amministrativa per quanto attiene gli atti illeciti rivolti contro gli animali.
14. Il Comune provvede entro 24 mesi dall'approvazione del presente regolamento, al sequestro ed alla chiusura delle attività con fini di lucro concernenti animali se sprovviste delle necessarie autorizzazioni o non idonee.
15. L'impossibilità del gestore di ottemperare al buon accudimento degli animali, anche in forza di un provvedimento amministrativo o giudiziario, impone ai Comuni l'onere di assumere tempestivamente la gestione fino alla definitiva chiusura della struttura stessa, effettuando azione di rivalsa sul trasgressore.
16. Per i tutti i compiti di propria competenza, il Comune può avvalersi delle Associazioni animaliste, dei servizi veterinari pubblici o privati, di altri soggetti privati idonei che diano garanzie di buon trattamento degli animali.
17. La gestione dei servizi di competenza dei comuni deve essere concessa in convenzione al richiedente che maggiormente assicura qualità e garanzie di benessere degli animali, secondo modalità e termini del D.Lg. n. 50/2016 e ss.mm.ii."
18. La gestione di tali servizi non può essere affidata a soggetti che incorrano nelle condizioni di cui all'articolo 48 comma 7 e deve essere affidata prioritariamente alle Associazioni animaliste, preferibilmente operanti da più di due anni nell'ambito territoriale di competenza del Comune appaltatore.
19. Il Comune provvede all'appalto dei servizi mediante la stipula di apposite convenzioni sulle quali è tenuto vigilare attraverso costanti controlli e la continua interazione con i propri gestori.
20. Gravi o ripetute violazioni ai termini di convenzioni costituiscono motivi di risoluzione dei contratti d'appalto, i cui corrispettivi sono liquidati con cadenza mensile posticipata e solo dopo aver verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e le condizioni di benessere degli animali.
21. Il Comune può convenzionarsi solo con oasi feline e/o canili privati, le cui strutture insistano nell'ambito territoriale di competenza della propria A.U.S.L. di riferimento.
22. Il Comune prescindendo dai termini contrattuali già concordati con i gestori, provvedono a garantire nelle oasi feline e nei canili pubblici o privati, la regolare apertura delle strutture al pubblico, la costante attività di volontariato e la possibilità dei delegati delle Associazioni animaliste di effettuare regolari controlli non concordati.

ART.40

VIGILANZA

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari ASL, Corpi di Polizia Regionali, Polizia Provinciale, Guardie zoofile nominate con apposito decreto prefettizio ed il Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle attività commerciali.

2. Il Comandante della Polizia Municipale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione, che opera in sinergia con l'Ufficio competente per la tutela degli animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità, e le Onlus con finalità statutarie di protezione degli animali.

ART.41

INCOMPATIBILITÀ ED ABROGAZIONE DI NORME.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili.

ART.42

NORME TRANSITORIE

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in **180** giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dagli articoli **17-25-29-41-44**.
2. Le previsioni dell'articolo **21**, commi **2** e **3**, sono da intendersi applicabili dal primo nuovo appalto successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto

Il Consigliere anziano
VINCIGUERRA

Il vice Presidente
PINO

Il Segretario Generale
FORTUNA


Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE **Favorevole** In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 03/03/2017


Il Dirigente *ad interim*
Ing. A. Piccione

Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE _____ in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di € _____ è imputata al _____

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria,

Il Dirigente

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

DIREZIONE ECOLOGIA E TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE

IL DIRIGENTE *ad interim*

Visto l'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;

Visto l'articolo 13 della parte II del Trattato dell'Unione Europea che riconosce gli animali come esseri senzienti impegnando su ciò anche gli Stati membri, ratificato ed eseguito con Legge 2 agosto 2008 , n. 130;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Vista la legge nazionale 14 agosto 1991, n.281 e la legge regionale del 3 luglio del 2000 n. 15 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pettherapy;

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.146 Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

Visto il Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n.1255/97 nonché il relativo Decreto Legislativo 25 luglio 2007 n. 151 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005";

Visto il Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n.333 Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento e il Regolamento (CE) n.1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

Vista la Legge 7 febbraio 1992, n.150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.874, e del Regolamento (CEE) n.3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Visto il D.M. Ambiente 19.4.1996 e successive modifiche recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;

Viste le "Linee Guida per il mantenimento degli animali, nei circhi e nelle mostre itineranti" emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente (Servizio conservazione Natura – Autorità Scientifica Cites) in data 10.5.2000, ai sensi della Legge 150/92 e della Legge 426/98, integrate in data 19 Aprile 2006 con Prot. DPN/10/2006/11106;

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.116 Attuazione della direttiva n.86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e la Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n.157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto l'articolo 31 della Legge 29 luglio 2010 n.120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale che fissa le modifiche agli articoli 177 e 189 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, riguardo ai mezzi di soccorso per animali e agli incidenti con danni ad animali.

Vista la Legge 4 novembre 2010, n.201 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Vista la legge 20 luglio 2004, n.189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, modificata e integrata all'articolo 2 dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.47 e dall'articolo 49 della Legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visti gli articoli 544-bis e 544-ter del Codice penale così come modificati dall'articolo 3 della Legge 4 novembre 2010, n.201, e gli articoli 544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 672 e 727 del Codice penale;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente Proroga e modifica dell'ordinanza 18 dicembre 2008 norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente Proroga dell'Ordinanza 6 agosto 2008 recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente 22 marzo 2011 Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani;

Considerata la Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale proclamata all'Unesco il 15 ottobre 1978;

Visto l'articolo 274 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 che prevede il potere regolamentare del Comune "nelle materie di propria competenza nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto";- Visto il Regolamento CEE n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

Rilevata la necessità di coordinare in un Regolamento [REDACTED] che si trovano o dimorano temporaneamente o stabilmente nel territorio comunale

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa:


- A. Approvare lo schema di "*Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini*", costituito da n°45 articoli, quale parte integrante del presente atto come allegato "A".
- B. Precisare che il presente non comporta assunzione di impegno spesa e pertanto non è soggetto all'espressione del parere della finanziario.

L'istruttore amm.vo

Lucia Pagasia



Il Dirigente *ad interim*
ing. Angelo Piccione





CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
DENOMINATA LIBERO CONSORZIO COMUNALE

DIREZIONE ECOLOGIA E TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE

Prot. n. 1382/EC

Addì, 12/06/2017


TRASMESSA MEZZO PEC

All'Ufficio del **Consiglio Comunale**
ccconsigliocomunale@gmail.com

OGGETTO: *parere emendamenti "Regolamento Comunale per la Tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini".*

In riferimento all'oggetto, con la presente, la sottoscritta, Dirigente della Direzione Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale, esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati, durante le varie commissioni Affari Generali, relativi al Regolamento di cui all'oggetto.

Il Dirigente
Dr.ssa  Cristina Prinzi





CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMMISSIONE CONSILIARE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

PARERE N. 38 ALLEGATO AL VERBALE N. /2017

Addì **ventitrè** del mese di **Maggio** dell'anno **duemiladiciassette**, la Commissione consiliare **AFFARI GENERALI** di cui sono componenti i consiglieri:

GRUPPI DI MAGGIORANZA	GRUPPI DI OPPOSIZIONE	GRUPPO MISTO
Denaro, Iaquez, Mazzone, Motta, Sallemi...	Mascolino, Nicosia F., Ragusa	

vista la seguente proposta di deliberazione:

- **Approvazione Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini**

con la seguente votazione:

CONSIGLIERI				
ASSENTI N.2	PRESENTI N.6	FAVOREVOLI N.6	CONTRARI	ASTENUTI
Iaquez, Motta	Denaro, Mazzone, Sallemi, Mascolino, Nicosia F., Ragusa	Denaro, Mazzone, Sallemi, Mascolino, Nicosia F., Ragusa		

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE**

23 MAG. 2017



CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N.44/91 E SS.MM.II.

SI CERTIFICA

CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

DAL - 5 DIC. 2017 AL 19 DIC. 2017

REGISTRATA AL N. _____ REG. PUBBLICAZIONI

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' _____ SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE
VITTORIA, LI' _____

IL MESSO



IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO _____

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N.44/91 E SS.MM.II.

SI CERTIFICA

CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

DAL - 5 DIC. 2017 AL 19 DIC. 2017

CHE SONO/NON SONO PERVENUTI RECLAMI

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' _____

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA

CHE LA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____ PER:

AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 DELLA L.R. N°44/91 E SS.MM.II.

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 DELLA L.R. N°44/91 E SS.MM.II.

VITTORIA, LI' _____

IL SEGRETARIO GENERALE

PER COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO